

11245-23



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati idonei a identificare la persona, a norma dell'art. 10 del d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

CARLO ZAZA - Presidente -  
LUCA PISTORELLI  
MARIA TERESA BELMONTE  
PAOLA BORRELLI - Relatore -  
MICHELE CUOCO

Sent. n. sez. 392/2023  
UP - 02/02/2023  
R.G.N. 37755/2022

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

lette le conclusioni del Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni dell'Avv. (omissis) per le parti civili, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.

**RITENUTO IN FATTO**


1. La sentenza impugnata è stata pronunciata il 26 novembre 2021 dalla Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato (omissis) — anche agli effetti civili — per violenza privata aggravata ex art. 61 n. 11) cod. pen. e continuata nei confronti di una serie di lavoratrici del reparto magazzino della cooperativa (omissis) di cui (omissis) era responsabile.

L'originaria imputazione vedeva l'imputato accusato dei reati di cui agli artt. 572 e 629 cod. pen. ai danni delle predette dipendenti e di tentata violenza sessuale nei confronti di sei di esse, ma il Tribunale aveva riqualificato le condotte di maltrattamenti ed estorsione in quella di tentata violenza privata aggravata e continuata ed aveva assolto l'imputato dal reato di violenza sessuale tentata perché il fatto non sussiste.

La Corte di appello ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere per prescrizione per le condotte consumate fino al 22 marzo 2014, rideterminando conseguentemente la pena per i reati residui, mentre le statuizioni civili, anche per i reati prescritti, sono rimaste inalterate.

2. Contro la decisione di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia, formulando un unico motivo, con cui lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di merito sarebbe incorsa in una valutazione parziale laddove ha ritenuto che l'imputato si occupasse personalmente della vigilanza e dell'organizzazione del lavoro di ciascun settore della cooperativa, imponendo le proprie decisioni anche ai responsabili di essi. Tale affermazione si scontrerebbe con evidenze probatorie che testimoniano come l'organizzazione del lavoro all'interno della cooperativa fosse ispirato a criteri di autonoma responsabilità settoriale. A sostegno del proprio assunto, il ricorrente evoca la testimonianza di (omissis) presidente della cooperativa, che aveva chiarito come ogni singolo reparto fosse gestito da un responsabile, che si relazionava con il ricorrente solo in presenza di specifiche problematiche. Tale dato di fatto sarebbe confermato anche dalla deposizione di (omissis) contributi illegittimamente pretermessi dal Tribunale e che anche la Corte di merito ha ignorato allorché ha ritenuto che le numerose deposizioni raccolte avessero confermato le modalità prevaricatrici del potere organizzativo del (omissis) Le esigenze organizzative del reparto — prosegue il ricorso — erano, a norma di regolamento, vagliate quotidianamente dal responsabile di reparto e non rispondevano, contrariamente a quanto hanno sostenuto i Giudici di appello, a logiche di sopraffazione delle dipendenti; ciò vale anche per quanto concerne il trasferimento presso la (omissis) come testimoniato dal responsabile dell'appalto (omissis) presso la (omissis) come confermato dalla teste (omissis) a proposito della riferibilità ai capi reparto della scelte di distribuzione del personale. La Corte di merito — conclude il ricorrente — si è fondata solo sulla testimonianza della (omissis)



## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, evocando singoli contributi testimoniali, pretenderebbe da questa Corte una diversa formulazione del ragionamento probatorio rispetto al quale, tuttavia, non sono stati evidenziati profili di manifesta illogicità.

1.1. Riguardo all'approccio nella valutazione del ricorso, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).

In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).

1.2. Ebbene, il ricorrente non ha fatto altro che rievocare le fonti di prova che ha ritenuto favorevoli alla sua versione, secondo una prospettiva alternativa e soggettivamente orientata che questa Corte non potrebbe valutare senza travalicare i limiti del giudizio di legittimità. Peraltro neanche l'approccio censorio



della parte ha evidenziato, nella decisione avversata, anomalie motivazionali riconducibili al disposto di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. laddove la Corte territoriale ha individuato gli elementi di prova che depongono, da una parte, per la titolarità, in capo al prevenuto, di un ampio potere organizzativo del lavoro dei dipendenti e, dall'altro, per l'esercizio di quest'ultimo in termini dispotici e persecutori rispetto all'eventuale non accondiscendenza delle lavoratrici al suo volere.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex l. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). L'esito del giudizio odierno impone, altresì, di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.172, oltre accessori di legge.

3. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.172, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 2/2/2023.

Il Consigliere estensore

Paola Borrelli



Il Presidente

Carlo Zaza



Depositato in Cancelleria

Roma, il 15 MAR 2023



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dot.ssa Maria Cristina D'Angelo